



Coordinamento **Unità Sindacale** Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia

Unità Sindacale BNL – Unità Sindacale Findomestic – Unità Sindacale BNPP Succursale Italia
Unità Sindacale BNPP Securities Services - Unità Sindacale BNPP Lease Group
Unità Sindacale BNL Positivity - Unità Sindacale BNPP IP SGR - Unità Sindacale Ifitalia
Unità Sindacale BNPP REIM SGR - Unità Sindacale ARTIGIANCASSA



Permessi o Abusi?

Come noto, le lavoratrici ed i lavoratori impegnati nelle operazioni di voto (in qualità di Presidenti di seggio, Segretari, Scrutatori, Rappresentanti di lista) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle stesse, ed i relativi giorni di assenza sono considerati come giorni di attività lavorativa.

Per quanto concerne il trattamento da riservare ai lavoratori che sono chiamati ad espletare funzioni presso i seggi elettorali, valgono le regole di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 art. 119, e successive modifiche (L. 53/2000).

In sintesi, la regola da osservare appare semplice e chiara: **per le giornate lavorative** trascorse al seggio, si ha diritto alla piena retribuzione; **per le giornate festive** il lavoratore impegnato nelle operazioni di scrutinio ha diritto a scegliere tra un equivalente numero di giorni di riposi compensativi e la retribuzione aggiuntiva.

La Legge 29 gennaio 1992, n. 69, infatti, fornisce l'interpretazione autentica di tale aspetto, chiarendo che: *"...i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*

Alla luce di tutto ciò, al **Coordinamento UniSin del Gruppo BNP Paribas** in Italia appare quanto meno avventata l'interpretazione fatta propria dalle aziende del Credito, su indicazioni dell'ABI, di non riconoscere, relativamente alle giornate festive, il diritto a scegliere tra il riposo compensativo e la retribuzione aggiuntiva.

L'amletico dubbio che attanaglia i nostri pensieri, è se ci si trovi davvero di fronte ad una divergenza interpretativa o ad una forzatura interessata!

Nel caso si propenda per la prima ipotesi, la cosa sarebbe comunque quantomeno curiosa in quanto la Legge 69/1992 era stata emanata proprio per fornire un'interpretazione autentica: necessiteremmo tutti, a questo punto, di una "interpretazione dell'interpretazione"! Ma poi, chi interpreta l'interprete?

Per i "malpensanti" che, invece, optassero per la seconda ipotesi, non possiamo far altro che invitare tutti coloro che si fossero trovati, come accaduto in Ifitalia, in una situazione simile (negazione del diritto di scelta tra riposo e retribuzione) a contattarci in modo da gestire e risolvere una volta per tutte, nelle sedi competenti, tale amletico dubbio.

Roma, 11 marzo 2013

Coordinamento **Unità Sindacale**
Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia